

Milano 12 febbraio 2020

Introduzione sui contenuti della Riforma del Terzo Settore

Maria Nives Iannaccone

Fonti normative

Legge delega 6 giugno 2016 n. 106

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del terzo settore”

D.P.R. 28 luglio 2017 “Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale”

Decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, (norma di interpretazione autentica, con riferimento ai termini di decorrenza indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 104 del CdTS)

Decreto Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018 recante disposizioni integrative e correttive del decreto del 3 luglio 2017 n. 112

Decreto Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 recante disposizioni integrative e correttive del decreto del 3 luglio 2017 n. 117;

E per opportuna conoscenza anche:

Nota dirigenziale prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro in tema di norme transitorie;

Nota dirigenziale prot. n. 34/002491 del 22 febbraio 2018 del Ministero del lavoro in tema di cooperative sociali

Circolari del Ministero del lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019

Decreti attuativi

- Decreto 16 marzo 2018: definizione degli atti da depositare al Registro Imprese da parte delle Imprese Sociali;
- Decreto 27 aprile 2018: disposizioni in materia di trasformazione, fusione , scissione cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio delle imprese sociali
- Decreto 4 luglio 2019: adozione linee guida per la redazione del bilancio sociale;
- Decreto 23 luglio 2019: linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS
- Decreto 28 novembre 2019: erogazioni liberali in natura a favore di ETS
- E per opportuna conoscenza anche:
Nota dirigenziale prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro in tema di norme transitorie;
Nota dirigenziale prot. n. 34/002491 del 22 febbraio 2018 del Ministero del lavoro in tema di cooperative sociali
Circolari del Ministero del lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019

Gerarchia delle norme applicabili

L'art. 3 del Codice del Terzo settore stabilisce la gerarchia delle norme applicabili:

a) norme speciali

ODV - APS - Coop. sociali - Enti Filantropici – reti associative

b) Codice del terzo settore (CTS) - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117

La maggior parte delle norme contenute nel CdTS diverrà applicabile dopo l'operatività del RUNTS

c) codice civile - Gli articoli del Codice Civile dal 14 al 42 che riguardano associazioni, fondazioni e comitati sono rimasti invariati.

L'unica modifica è il nuovo art. 42 bis in tema di trasformazione, fusione e scissione.

Scopo della riforma

Il legislatore con la recente riforma ha voluto superare un sistema inadeguato che è stato definito un groviglio di leggi speciali (Prof. Giulio Ponzanelli) aventi ad oggetto varie forme di organizzazione collettiva, disciplinate da normativa frammentata e spesso dettata dal legislatore fiscale. L'intento era quello di dare una normativa unitaria all'intero mondo degli enti non profit con la creazione di una nuova categoria di enti: gli Enti del Terzo Settore.

Il criterio aggregativo dell'intero comparto è quello teleologico, e la relativa disciplina ruota intorno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Segue: scopo della riforma

Il legislatore aveva l'arduo compito di dettare regole che garantissero trasparenza e rigore in modo da dare fiducia ai terzi che si trovassero ad interagire con questi enti e soprattutto a coloro che, fidandosi dei dati comunicati, volessero beneficiare determinate attività, il tutto senza tuttavia appesantire con norme troppo vincolanti, economicamente onerose e difficilmente sostenibili, organizzazioni spontanee e poco strutturate.

La riforma è stata fatta con l'intento di dare omogeneità e chiarezza al settore non profit e di assicurarne la più ampia trasparenza.

Art. 2 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016

- a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
- b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
- c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti;
- d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016:

Principi e criteri direttivi

- a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalita' giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

- b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilita' limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilita' degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

Segue: Art. 3 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016:
Principi e criteri direttivi

- c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
- d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);
- e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016: Riordino e revisione della disciplina

Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un **codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni**, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
- b) individuare le attività di interesse;
- c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore;
- d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori;
- e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente,

Art. 4 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016: Riordino e revisione della disciplina

- f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale
- g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
- h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
- i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
- l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

Art. 4 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016: Riordino e revisione della disciplina

- m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;
- n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;
- o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
- p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

Scelte del Legislatore

Due sono le scelte poste a base dell'intero sistema:

- creare un doppio binario di enti: quelli che rientrano nella nuova disciplina e che sono riconosciuti come "Enti Terzo Settore (ETS)" da una parte, e quelli precedenti alla riforma oppure anche di nuova costituzione che tuttavia non intendono ricondursi ad essa, e che resteranno quindi regolamentati dal codice civile; pertanto tutto quanto già esposto in tema di fondazioni in generale resta valido per tutte le fondazioni che non volessero far parte degli ETS;
- non modificare il codice civile (fatta eccezione per il nuovo art. 42 bis che disciplina le operazioni straordinarie tra enti non profit) le cui scarse norme continueranno ad essere applicate agli enti non ETS ed in via residuale anche agli ETS.

Caratteristiche degli ETS

- devono appartenere ad uno dei tipi indicati nell'art. 4 del CdTS: OdV, APS, associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e altri enti privati no profit;
- mancanza di scopo di lucro (art.8);
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- svolgimento di attività di interesse generale in forma di:
 - a) azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi
 - b) mutualità
 - c) produzione o scambio di beni o servizi;
- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

Sono considerate di interesse generale le attività elencate nell'art. 5 del CdTS.

Un decreto attuativo indicherà criteri e limiti delle attività diverse che devono essere secondarie, strumentali e proporzionate alle risorse impiegate nell'attività principale.

Enti che non possono essere ETS

Fondazioni bancarie

Amministrazioni pubbliche

Formazioni e associazioni politiche

Sindacati

Associazioni professionali

Associazioni di rappresentanza di categorie economiche

Associazioni di datori di lavoro

Tutti gli enti soggetti a direzione e coordinamento oppure controllati dai suddetti enti.

Tuttavia possono essere ETS gli ex IPAB Istituti di pubblica assistenza e beneficenza anche se i relativi statuti prevedono che la nomina dei loro Consiglieri sia di competenza di enti pubblici (si tratta di mera designazione priva di un mandato fiduciario con rappresentanza).

Enti religiosi

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti:

- a) non possono assumere la qualifica di enti di Terzo Settore o d'Impresa Sociale;
- b) sono gli unici enti per i quali la disciplina del terzo settore possa essere applicata limitatamente all'esercizio di una o più delle attività elencate nell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e nell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;
- c) possono esercitare le attività di interesse generale degli ETS e delle imprese sociali a determinate condizioni.

La ratio sta nella stessa natura degli enti religiosi i quali per essere tali devono svolgere, come loro attività istituzionali, le attività di religione e di culto (art 16 della legge n. 222/1985), attività non comprese tra quelle consentite agli ETS.

Imprese sociali

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto n. 112/2017, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Quello dell'impresa sociale si configura quindi non già come uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, non una struttura organizzativa tipizzata, bensì in una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13.

Non possono assumere la qualifica di Imprese sociali le società con unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche, gli enti che erogano beni o servizi a favore dei soli soci o associati.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Caratteristiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- Deve essere accessibile a tutti con modalità telematica;
- Ha operatività su base regionale: l'individuazione della struttura idonea alla sua gestione compete alle Regioni e alle Province autonome;
- E' formato da sette sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato b) Associazioni di promozione sociale
 - c) Enti filantropici d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
 - e) Reti associative f) Società di mutuo soccorso g) Altri enti del Terzo settore

Funzioni del RUNTS:

- a) pubblicità
- b) identificazione degli ETS
- c) opponibilità ai terzi degli atti ivi iscritti, annotati o depositati
- d) l'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva per le fondazioni e per le associazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica

Finalità degli Enti del Terzo Settore

Le finalità previste dal legislatore della legge delega (L. 6 giugno 2016 n. 106) fin dall'articolo 1 e cioè le finalità civiche (che è proprio dei cittadini, in quanto appartengono a uno stato) solidaristiche (che è fondato sulla solidarietà) e di utilità sociale, costituiscono il criterio aggregativo degli Enti del Terzo Settore (ETS) ed è solo ed in funzione di tali finalità che vengono elencate nell'art. 5 del D. L.gs. n. 117/1017 (d'ora in avanti CdTS) le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore.

Attività degli Enti del Terzo Settore

L'elencazione di 26 tipologie comprende tutte le attività che già storicamente gli enti no profit svolgono ed include attività che possiamo definire nuove, in cui gli ETS possono avere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale come, ad esempio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale elencazione, se pur disomogenea in termini di classificazioni, è caratterizzata da categorie generali, da categorie più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, con la conseguenza che potrebbe rendere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli enti. Anche lo sport dilettantistico rientra tra le attività esercitabili da parte degli ETS in forma di "organizzazione e gestione" di attività non professionistiche.

Segue: Attività degli Enti del Terzo Settore

L'art. 4 parla di “una o più attività” e fa ritenere possibile che la clausola che descrive l'oggetto dell'ETS preveda anche lo svolgimento congiunto di attività diverse. Inoltre dalla lettura dell'art. 5 emerge che esistono molte attività che definirei contigue, le quali consentono facilmente di sommare tra loro alcune di quelle elencate, mantenendo una coerenza di scopo. Osserviamo ad esempio da una parte le attività della lettera a) *interventi e servizi sociali*, che fa riferimento alla legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi sociali e alla legge quadro per assistenza e integrazione sociale e diritti di persone handicappate, nonché alla legge cosiddetta “dopo di noi” e dall'altra quelle della lettera c) *prestazioni socio sanitarie* che fa riferimento all'atto del Presidente del Consiglio di indirizzo e coordinamento di prestazioni socio sanitarie: risulta evidente che l'esercizio di tali attività possono sommarsi e amalgamarsi, sovrapporsi e in parte confondersi.

Le attività delle Imprese sociali

L'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 prevede che le imprese sociali esercitino *“in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale...”*. L'attività di impresa, quindi non può essere esercitata in via occasionale o temporanea, ma con continuità e con predominanza.

Lo stesso articolo dopo aver elencato le n. 22 attività precisa il significato delle parole *“in via principale..”*: *“Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Rispetto alla previgente disciplina, la quale, nell'individuare gli ambiti in cui poteva operare l'impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l'attuale testo si riferisce alla attività di impresa di interesse generale.

Segue: Le attività delle Imprese sociali

Per le imprese sociali esiste anche la possibilità di individuare attività estranee a quelle elencate nell'art. 2 purchè vi siano occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa dimora. In questo ultimo caso però il numero di queste persone non può essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori e la loro situazione di difficoltà deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Inoltre i lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE n. 615/2014 non possono essere più di un terzo del numero totale degli svantaggiati e la situazione di svantaggio non può durare per più di 24 mesi dall'assunzione.

Attività secondarie

Per gli ETS non imprese sociali l'art.5 del CdTS indica un insieme di condizioni che consentono l'esercizio di attività ulteriori rispetto a quella principale:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto devono consentirlo;
- b) devono essere secondarie e strumentali: anche in attesa di conoscerne i criteri e i limiti, appare evidente che non potranno prevedersi attività completamente estranee all'attività di interesse generale alla quale dovranno essere collegate strumentalmente;
- c) il decreto attuativo dovrà stabilire un rapporto tra l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

Diversa previsione invece troviamo per le imprese sociali le quali potranno svolgere qualsiasi ulteriore attività diversa da quella esercitata in via stabile e principale, purchè i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Non è richiesto alcun rapporto di strumentalità tra l'attività principale e quelle diverse ma solo il rispetto del limite quantitativo (art. 2 comma 3 del D. Lgs. n.112/2017).

Raccolta di fondi (art. 7)

Gli ETS possono esercitare attività di raccolta di fondi anche in modo organizzato e continuativo purché sia finalizzata a finanziare le proprie attività nel rispetto della verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Si attende un decreto del Ministero contiene apposite linee guida.

Volontariato

Tutti gli ETS possono avvalersi dell'attività di volontari nel rispetto delle regole previste negli artt. 17 e 18. I volontari devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro infortuni e malattie connesse alla attività da loro svolta.

Si promuove la cultura del volontariato al quale viene dedicato l'intero titolo terzo del Codice del Terzo Settore. Si introduce il diritto di fruire di flessibilità nell'orario di lavoro per i lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato.

Patrimonio (art.8)

Deve essere interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione e riserve.

L'art. 8 elenca i casi di presunzione di distribuzione indiretta di utili.

Gli ETS dotati di personalità giuridica e iscritti al Registro Imprese possono costituire patrimoni destinati ex 2447 bis c.c.

Devoluzione del patrimonio: va richiesto il preventivo parere favorevole dell'Ufficio del RUN (il silenzio vale assenso) e solo a favore di ETS o Fondazione Italia Sociale.

Denominazione (art. 12)

Deve contenere la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS: unica eccezione dichiarata per gli enti ecclesiastici. Massima del Consiglio notarile di Milano.

Scritture contabili e bilancio (art. 13)

Obbligo di:

- bilancio di esercizio

- relazione di missione

- pubblicazione sul sito internet degli emolumenti di amministratori, sindaci e dirigenti

Se i ricavi, rendite o entrate sono inferiori a Euro 220.000 annui è sufficiente un rendiconto per cassa .

Se i ricavi, rendite o entrate sono superiori a Euro 1.000.000 è obbligatorio redigere anche il bilancio sociale.

Associazioni e Fondazioni ETS:

Acquisto della personalità giuridica: art. 22 del CdTS

- Forma obbligata: atto pubblico (richiesta anche per Enti filantropici e Centri Servizi per il Volontariato)
- Il notaio è competente a verificare la sussistenza delle condizioni di legge sia in fase costitutiva che in fase di successive modifiche
- Oggetto della verifica del Notaio: la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del CdTS con riferimento alla sua natura di ETS, nonché del patrimonio minimo
- Il Notaio è tenuto a depositare l'atto presso il RUNTS entro i venti giorni dal suo ricevimento
- Con l'iscrizione l'ente assume la personalità giuridica e con quella la piena autonomia patrimoniale
- Se un ente già iscritto nel RPG vuole iscriversi al RUNTS può farlo senza che ciò comporti estinzione della Persona giuridica; l'iscrizione nel RPG è «sospesa».

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore Patrimonio minimo

La nuova normativa richiede, in sede di costituzione, una somma liquida e disponibile:

- a) di euro 30.000 per le fondazioni
- b) di euro 15.000 per le associazioni.

Se si tratta di beni diversi dal denaro (materiali e immateriali) è necessaria la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti all'apposito registro.

Resta da approfondire se una somma liquida sia sempre necessaria oppure se, come nelle società di capitali, possano essere sufficienti beni del valore minimo richiesto.

Sono dettate norme a tutela dell'integrità del patrimonio durante la vita dell'ente analoghe a quelle dettate in tema di società di capitali negli artt. 2446-2447-2482 bis e 2482 ter c.c.

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

Elementi dell'atto costitutivo (art. 21)

Elementi dell'atto costitutivo sono:

- a) la denominazione dell'ente
- b) l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite
- c) l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- d) la sede legale
- e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- g) i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- i) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- j) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- k) la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

Ammissione degli associati e diritto di voto

I criteri stabiliti dallo statuto per **l'ammissione degli associati** devono essere non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

Competente ad ammettere il nuovo associato è l'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato; l'interessato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea o altro organo appositamente eletto.

Il diritto di voto spetta a chi è iscritto nel libro degli associati da tre mesi.

E' previsto l'intervento in assemblea anche per telecomunicazione.

È possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Ogni associato ha diritto ad un voto, con un'eccezione: se l'associato è ente del terzo settore può avere sino ad un massimo di cinque voti (norma inderogabile).

E' ammessa la **delega**; sino ad un massimo di tre o di cinque (in presenza di non meno di 500 associati).

Se previsto per statuto, nelle associazioni con non meno di 500 associati, sono ammesse le assemblee separate in caso di specifiche materie, di particolare categorie di associati o quando l'attività si svolge in più ambiti territoriali.

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

Competenze inderogabili dell'assemblea

L'art. 25 stabilisce che l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore Organo Amministrativo (art.26)

Nelle associazioni competente alla nomina degli amministratori è l'assemblea.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere persona fisica associata oppure indicata dagli enti associati.

Lo statuto può attribuire la facoltà di nomina ad altri ETS o enti non profit, ad enti ecclesiastici, a lavoratori, utenti o beneficiari dell'ente purché la maggioranza sia di nomina assembleare.

Si possono prevedere requisiti speciali di onorabilità professionalità e indipendenza (applicabile anche a Fondazioni).

Il potere di rappresentanza è generale, eventuali limitazioni non sono opponibili se non sono iscritte al RUN (applicabile anche a Fondazioni).

In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter c.c. (applicabile anche a Fondazioni).

Per le Fondazioni non viene indicato alcun soggetto tenuto alla nomina degli amministratori.

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore Responsabilità degli organi interni (art.28)

In ordine alla responsabilità di amministratori, direttori, componenti dell'organo di controllo, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, curatore del fallimento, commissario liquidatore e commissario straordinario si applicano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

E' prevista la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

La norma è applicabile sia alle fondazioni che alle associazioni riconosciute e non riconosciute.

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

Organo di controllo (art.30)

Nelle fondazioni l'organo di controllo è sempre obbligatorio; può essere anche monocratico.

Nelle associazioni sia riconosciute che non riconosciute è invece obbligatorio - anche monocratico - solo se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 110.000 euro
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 220.000 euro
- c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 5 unita'.

L'organo di controllo è sempre obbligatorio quando sono costituiti dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10 che richiama la disciplina dell'art. 2447 bis c.c.).

Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

Revisore legale dei conti (art.31)

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria:

A) quando siano stati costituiti patrimoni destinati

B) quando l'ente superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 1.100.000 euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 2.200.000 euro

c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 12 unita'

La norma è applicabile a fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute.

Lo statuto può attribuire all'organo di controllo di cui sia componente un revisore legale iscritto nell'apposito registro la revisione legale dei conti, anche nel caso in cui sia obbligatoria.

Entrata in vigore

Siccome elemento essenziali degli ETS è la loro iscrizione al RUNTS, tutte le norme inerenti gli ETS diventeranno operative dopo l'operatività del RUNTS.

Per ODV e APS di nuova costituzione già si applica la nuova normativa contenuta negli artt. dal 32 al 36 del CdTS, che non presenti un nesso di diretta riconducibilità al RUNTS.

Le ONLUS, le ODV e le APS già costituite devono adeguare i loro statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2020. Le modifiche fatte entro tale termine al fine di adeguarsi a disposizioni inderogabile o di escludere l'applicazione di quelle derogabili, potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze previste dai rispettivi statuti o dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il primo comma dell'art. 102 del CdTS abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, la legge n. 266 del 11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) e la legge n. 283 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Particolare categorie di enti

ODV e APS

Novità per ODV e APS:

- la forma vincolata di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
- le attività esercitabili elencate nell'art. 5;
- numero minimo di sette persone fisiche oppure di tre associazioni (ODV oppure APS); se il numero viene meno durante la vita dell'ente va ricostituito entro un anno, in difetto l'ente viene cancellato dal RUN;
- le ODV e APS devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- la denominazione deve contenere la locuzione “organizzazione di volontariato” oppure “associazione di promozione sociale” o i loro acronimi ODV e APS, che non possono essere usati da soggetti diversi;
- le ODV e le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma il ricorso ai lavoratori esterni deve essere limitato a quanto necessario per l'esercizio dell'attività e deve rispettare i limiti previsti nel rapporto con il numero dei volontari (max un terzo lavoratori e due terzi volontari);
- amministratori delle ODV devono essere persone fisiche associate o indicate dalle ODV associate.

Segue: in attesa della operatività del RUNTS

- alle ODV, APS, ONLUS regolarmente iscritte nei loro registri speciali che si adeguano entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del CdTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione (art.101);
- il requisito della iscrizione al RUNTS per le ODV, APS, ONLUS è soddisfatto dall'iscrizione nei registri attualmente previsti dalle normative di settore ad oggi esistenti che per ODV e APS restano in vigore fino alla operatività del RUNTS, a sensi dell'art. 102 ultimo comma;
- il primo comma dell'art. 104 prevede solo per ODV, APS, e ONLUS , un anticipo “in via transitoria” dal primo gennaio 2018 di alcune normative fiscali. Per tutti gli altri ETS, a sensi dell'art. 104 secondo comma, il titolo X del CdTS (regime fiscale) entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (di cui all'art. 101 decimo comma) ma “non prima del periodo di imposta successivo di operatività” del RUNTS.

Segue: dopo l'operatività del RUNTS

- per le ODV e per le APS è prevista la loro iscrizione d'ufficio nel RUNTS mediante la procedura di “trasmigrazione” regolata dall'art. 54;
- non ci saranno ODV o APS che non vi siano iscritte e quindi che non siano ETS;
- non esisteranno più le ONLUS perché la loro disciplina (artt. da 10 a 29 del D. L.vo n. 460/1997) sarà abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea ma non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

Grazie per l'attenzione